



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Roberta BONAUDI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA

Nella causa civile di appello n.r.g. .

PROMOSSA DA

con sede legale in , codice fiscale
e numero di iscrizione al registro delle imprese di , in persona della
sua procuratrice speciale dott.ssa

munita dei relativi poteri rappresentativi in forza di procura speciale rilasciata dalla
procuratrice di con atto in data

, in autentica Notaio dott.ssa

(in atti), rappresentata e difesa - in forza di procura alle liti in atti - dagli,

entrambi del foro di

, del foro di , con domicilio eletto presso
lo studio di quest'ultimo sito in APPELLANTE

CONTRO

, nato a Siracusa il , residente
in rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv.
e dall'avv.

, entrambi elettivamente domiciliati in alla
, presso lo studio APPELLATO

Udienza collegiale del 23.11.2021

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante

“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello:

*per tutti i motivi di cui all'atto di citazione in appello di , nonché
per le difese ed eccezioni tutte (di rito e di merito) di cui agli atti di primo grado redatti e*

depositati dalla Banca esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:

- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettate ogni avversa domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in accoglimento dell'appello svolto da _____ ed in riforma dell'ordinanza impugnata:

a) riformare l'ordinanza del Tribunale di Torino del 18 febbraio 2020 nella parte in cui ha dichiarato _____ "sovrappendente virtuale" e cui seguentemente condannare il sig. _____ a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio oltre IVA (non deducibile per la Banca appellante), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge;

b) condannare l'appellato a restituire all'appellante l'importo di complessivi € _____ allo stesso versato in esecuzione della sentenza di primo grado".

Per l'appellato

- "- dichiarare inammissibile l'appello e, gradatamente, rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, previa conferma integrale del gravato provvedimento;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del grado di appello, attribuite".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 09.07.2019, _____ ha instaurato procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. nei confronti di _____, chiedendone la condanna alla consegna della seguente documentazione, relativa al contratto di Delega n. _____.

- 1) Contratto e documentazione relativa al finanziamento indicato, nonché eventuali contratti stipulati con mediatori/agenti/intermediari intervenuti nel contratto de quo, ivi compresa tutta la documentazione attestante le trattative intercorse sia con Voi che con eventuali mediatori/intermediari/agenti, oltre all'informativa contrattuale e precontrattuale fornita al ns. cliente;
- 2) Contratti e relativi allegati per polizze assicurative sulla vita o per perdita dell'occupazione poste a garanzia del credito, ovvero relativi ad ogni altra polizza obbligatoria o facoltativa accessoria al finanziamento, eventualmente fatta sottoscrivere al cliente, con specifica indicazione dei relativi premi corrisposti dal cliente ovvero da Voi;
- 3) Estinzione anticipata / conto estintivo del finanziamento de quo;
- 4) Quietanze di pagamento / lettere liberatorie;
- 5) Piano d'ammortamento / estratto conto del rapporto;
- 6) Informazioni su qualsiasi altro rapporto intercorso con il cliente indicato.

nonché la condanna alla comunicazione delle seguenti informazioni:

7) Documentazione attestante ogni eventuale modifica attiva e/o passiva attinente il rapporto o i rapporti finanziari intercorsi tra la convenuta ed il cliente;

8) Documentazione attestante ogni eventuale modifica attiva e/o passiva attinente il rapporto o i rapporti finanziari intercorsi tra la convenuta ed il cliente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, cessioni del rapporto, cessioni del credito, cessioni del contratto o cessioni di azienda o rami di azienda.

nonché la condanna, per il caso in cui il rapporto in discorso fosse stato addebitato su conto corrente, alla consegna di copia degli estratti conto scalari dall'apertura dei rapporti, in caso di rapporto ultradecennale copia degli estratti relativi all'ultimo decennio calcolato a ritroso dal momento della richiesta del 11.02.2019.

Costituitasi _____, contestava le domande di controparte chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, il rigetto delle domande.

2. Sentiti i difensori delle parti all'udienza del 12.2.2020, con successiva ordinanza riservata ex art. 702 ter, commi 5, 6 e 7 cpc pubblicata in data 18.2.2020, il Tribunale dichiarava la "cessazione della materia del contendere" e condannava la parte convenuta _____, a rimborsare alla parte attrice ricorrente le spese processuali, con distrazione ex art. 93 cpc.

L'ordinanza veniva comunicata dalla Cancelleria in data 18.2.2020.

3. Con atto di citazione ritualmente notificato _____, interponeva tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:

a) laddove ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di estinzione/prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente ex art. 119, c. 4 TUB, con la conseguente declaratoria di soccombenza virtuale della Banca e condanna al pagamento delle spese di lite;

b) laddove ha dichiarato la soccombenza virtuale della Banca in relazione alle domande aventi ad oggetto la richiesta di copia della "Estinzione anticipata/conto estintivo del finanziamento de quo" nonché la richiesta di "Informazioni su qualsiasi altro rapporto intercorso con il cliente indicato", e della "Documentazione attestante ogni eventuale modifica attiva e/o passiva attinente il rapporto o i rapporti finanziari intercorsi tra la convenuta ed il cliente", e della "Documentazione attestante ogni eventuale modifica attiva e/o passiva attinente il rapporto o i rapporti finanziari intercorsi tra la convenuta ed il cliente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, cessioni del rapporto, cessioni del credito, cessioni del contratto o cessioni di azienda o rami di azienda", trattandosi di domande infondate e/o inammissibili.

4. Costituitosi il _____ ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342

cpc e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto siccome infondato in fatto e in diritto, con la conferma della pronuncia di primo grado.

5. Con Decreto pubblicato in data 8.9.2021 si disponeva lo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il 23.11.2021, mediante trattazione scritta.

Veniva quindi assegnato alle parti termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni, avvertendo che entro cinque dalla comunicazione del provvedimento ciascuna delle parti poteva presentare istanza di trattazione orale.

6. Con ordinanza pubblicata in data 24.11.2021 la Corte:

- rilevato che nel procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 221, quarto comma, del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77/2020;

-viste le note depositate da parte appellante, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;

-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 20.1.2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successive memorie di replica di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla *ratio decidendi* espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.

Dai motivi d'appello ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della sentenza del Tribunale.

Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle

impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017; Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712; Cass. 27/03/2015, n. 6294).

7.1 Con il primo ed il secondo motivo di gravame, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, parte appellante oppone le censure sub 3.a) e sub 3.b) precisando che il Tribunale avrebbe errato laddove ha dichiarato la soccombenza virtuale della parte convenuta con la condanna al pagamento delle spese di lite, come conseguenza del rigetto dell'eccezione di estinzione/prescrizione del diritto fatto valere dal [redacted] ex art. 119, c. 4 TUB.

Spiega parte appellante di avere eccepito l'estinzione/prescrizione del diritto fatto valere dal [redacted] ex art. 119, c. 4 TUB (cfr. doc. 2 fase. parte appellata), giacché il termine decennale di conservazione e successiva consegna della "documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" era già ampiamente spirato in data 11 febbraio 2019, ovvero quando la Banca aveva ricevuto la "diffida".

Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato tale eccezione affermando che il «dies a quo» del termine decennale sarebbe da individuarsi con la data di estinzione del rapporto: secondo parte appellante il diritto di ricevere copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB sarebbe limitato agli "ultimi dieci anni" e la decorrenza dello stesso non potrebbe che essere a ritroso dalla data della richiesta.

Il Tribunale avrebbe inoltre errato laddove ha affermato che, se anche "il «dies a quo» del termine decennale dovesse individuarsi "con la data della richiesta della documentazione", il diritto fatto valere dal [redacted] ex art. 119 TUB non avrebbe potuto comunque ritenersi prescritto: secondo [redacted] posto che la richiesta formulata ex art. 119, c. 4 TUB era pervenuta alla Banca esponente in data 11 febbraio 2019, mentre il contratto di finanziamento n. [redacted] e l'ulteriore documentazione contrattuale accessoria al medesimo era stata sottoscritta più di 10 anni prima, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione/prescrizione del diritto del [redacted]

Parte appellante chiede dunque la riforma dell'ordinanza impugnata laddove ha dichiarato la soccombenza virtuale di [redacted], con la conseguente condanna dell'odierno appellato a restituire quanto incassato a titolo di spese legali e condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute da [redacted] per entrambi i gradi del presente giudizio o - quanto meno - la relativa compensazione integrale per il primo grado di giudizio, stante la reciproca soccombenza, ferma la condanna del sig. [redacted] alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Banca esponente per il presente giudizio d'appello.

La Banca, fermo quanto indicato nel primo motivo di gravame, con il secondo motivo d'appello impugna l'ordinanza di prime cure laddove ha dichiarato la soccombenza virtuale senza tenere conto che la richiesta di copia della "Estinzione anticipata/conto estintivo del finanziamento de quo" era documentalmente infondata e che le ulteriori richieste di "Informazioni su qualsiasi altro rapporto intercorso con il cliente indicato", di "Documentazione attestante ogni eventuale modifica attiva e/o passiva attinente il rapporto o i rapporti finanziari intercorsi tra la convenuta ed il cliente" e di "Documentazione attestante ogni eventuale modifica attiva e/o passiva attinente il rapporto o i rapporti finanziari intercorsi tra la convenuta ed il cliente" erano inammissibili per l'estrema genericità delle stesse.

7.1.1 Le censure sono fondate e meritevoli di accoglimento.

Il contratto di finanziamento n. _____, oggetto della richiesta di consegna risulta sottoscritto in data 15.11.2007 e successivamente estinto in data 31.10.2013 (cfr. doc. 3 fasc. parte appellante).

La richiesta ex art. 119 TUB del _____ è pervenuta alla Banca in data 11.2.2019 e riguardava:

1) Contratto e documentazione relativa al finanziamento indicato, nonché eventuali contratti stipulati con mediatori/agenti/intermediari intervenuti nel contratto de quo, ivi compresa tutta la documentazione attestante le trattative intercorse sia con Voi che con eventuali mediatori/intermediari/agenti, oltre all'informativa contrattuale e precontrattuale fornita al ns. cliente;

2) Contratti e relativi allegati per polizze assicurative, con specifica indicazione dei relativi premi corrisposti dal cliente ovvero da Voi. A mero titolo di esempio si indicano: polizze sulla vita o per perdita dell'occupazione poste a garanzia del credito; ovvero polizze sull'immobile, sulla salute o comunque ogni altra polizza da voi collocata in occasione del finanziamento de quo; ovvero comunque ogni altra polizza, obbligatoria o facoltativa, accessoria al finanziamento, eventualmente fatta sottoscrivere al cliente;

3) Estinzione anticipata / conto estintivo del finanziamento de quo;

4) Quietanze di pagamento / lettere liberatorie;

5) Piano d'ammortamento / estratto conto del rapporto;

6) Informazioni su qualsiasi altro rapporto intercorso con il cliente indicato.

7) Documentazione attestante ogni eventuale modifica attiva e/o passiva attinente il rapporto o i rapporti finanziari intercorsi, quali, a titolo meramente esemplificativo, cessioni del rapporto, cessioni del credito, cessioni del contratto o cessioni di azienda".

Occorre a questo punto chiarire quali siano l'ampiezza temporale e il contenuto dell'obbligo della banca di consegnare la documentazione richiesta ex art.119 TUB: il testo dell'art.119 TUB - che ne presuppone il coordinamento con il disposto dell'art.2220 c.c.,

rispetto al quale non appare derogatorio - prevede che: "... 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

La norma tiene conto quindi dell'obbligo di conservazione limitato al decennio della documentazione inerente all'attività di impresa - previsto appunto dall'art. 2220 c.c.- in modo che appare coerente, se si considera che la documentazione inerente ai contratti bancari è portata a conoscenza del correntista nel corso dei rapporti secondo le modalità previste dagli altri commi dell'art.119 TUB, e che la documentazione contrattuale si suppone di norma nella disponibilità dei contraenti, proprio sulla base dell'art.117 TUB secondo cui: "I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".

L'art. 119 TUB pone a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter richiedere documentazione che, per qualsiasi motivo, non gli è stata consegnata (come invece sarebbe dovuto avvenire) o non è più in suo possesso, a ciò avviene nel rispetto della normativa che individua il periodo di conservazione obbligatoria delle scritture da parte della banca, e che il legislatore ha ritenuto termine congruo anche per permettere il cliente di tutelarsi da eventuali inadempienze nella consegna di documenti (ci sono dieci anni di tempo per chiedere documentazione relativa ad operazioni che hanno avuto concreta e percepibile esecuzione).

Detto ciò, è quantomeno dubbio che la norma di cui all'art.119 co 4 TUB sia riferibile anche alla documentazione negoziale regolante i rapporti tra le parti: in particolare, non appare logico che la banca possa non conservare, perché ultradecennale, il contratto su cui si fonda un rapporto (non definito ma) ancora in essere, non sostituito da altre pattuizioni nel corso del rapporto stesso, anche perché questo comunque inciderebbe sulla possibilità di far valere eventuali ragioni di credito dell'istituto in ipotesi di chiusura del rapporto in sofferenza.

Se si esclude però, come appare corretto, l'operatività della norma richiamata in una tale ipotesi, la norma di riferimento diventa l'art.117 TUB e allora il possesso della documentazione negoziale in capo al cliente, che ne è titolare quanto la banca, si deve presumere, salva l'allegazione della perdita o della distruzione del documento, nel caso di specie non prospettata né in sede di richiesta alla banca ex art.119 TUB, né nell'ambito del successivo giudizio ex art. 702 bis cpc.

La richiesta di consegna riferita alla documentazione negoziale iniziale (contratti e polizze accessorie, cfr. nr. 1 e 2 richiesta ex art. 119 TUB), è stata effettuata sul presupposto di un obbligo di consegna da parte della banca che, però, c'è al momento della stipula, non nel

corso del rapporto, salvo il ricorrere, appunto, di motivi giustificati che la parte non ha evidenziato.

Per quanto riguarda il contratto (e le richieste polizze accessorie), quindi, l'art. 119 TUB non si applica, riferendosi lo stesso a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, così come del resto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 13277/2018): in ogni caso, e solo per completezza, la lettera di richiesta documentale era pervenuta in data 11.2.2019 ovvero oltre il termine decennale di stipula della documentazione negoziale iniziale, non potendo revocarsi in dubbio che il dies a quo del termine decennale deve individuarsi con la data della richiesta della documentazione, così che il termine di dieci anni previsto dall'art. 119, c. 4 TUB va calcolato a ritroso a partire dalla data della richiesta.

Sulla base di tali considerazioni, le richieste del [redacted] risultavano fondate solo in relazione al conteggio di estinzione anticipata (quello prodotto dall'odierno appellato era datato 2012, cfr. doc. 2, mentre quello consegnato dalla Banca era datato 2013) ed alle quietanze di pagamento / lettere liberatorie (cfr. n. 3 e 4 richiesta 119 TUB, doc. 3 fase. [redacted]).

Per quanto riguarda le domande su n. 5 della diffida ex art. 119 TUB, risultava fondata solo quella riferita all'estratto conto di rapporto mentre quella riferita al piano d'ammortamento non poteva trovare accoglimento poiché tale documento era del marzo 2008 (cfr. doc. 3 fase. Banca), quindi anteriore al decennio dalla richiesta.

Le domande di cui ai n. 6,7 della richiesta ex art. 119 TUB di cui è causa (ritrasposte nelle conclusioni di cui al procedimento ex art. 702 bis cpc ai nr. 6,7 e 8) erano palesemente inammissibili poiché del tutto generiche.

Dunque la domanda del [redacted] era fondata solo parzialmente, e la consegna di quei documenti in relazione ai quali esisteva un diritto sostanziale ed autonomo di quest'ultimo ex art. 119 TUB (diritto sostanziale ed autonomo, come visto, limitato agli ultimi dieci anni e dunque esercitabile solo nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, con il relativo termine che decorre dalla data della richiesta), è intervenuta in un momento successivo alla proposizione del ricorso.

Il giudizio sulla parziale fondatezza della domanda è prodromico alla pronuncia sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale: infatti, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cass. Civ. 24234/2016), come correttamente evidenziato dal

Tribunale.

Tuttavia il Giudice di prime cure non ha poi fatto buon governo di tale principio, poiché non ha tenuto conto della complessiva portata della domanda introduttiva (e della precedente richiesta ex art. 119 TUB), e della sua normale probabilità di accoglimento: in altri termini, il Tribunale non ha considerato e distinto i vari profili nei quali si articolava la domanda introduttiva, al fine di valutarne le "normali" probabilità di accoglimento per la decisione in punto spese di lite.

Il fatto che la Banca abbia consegnato tutta la documentazione richiesta non esclude, ovviamente, l'ulteriore valutazione riferita alla fondatezza in concreto della domanda e quindi diretta ad accertare se la Banca fosse o meno tenuta ad evadere la richiesta ed in quali termini.

Ai fini di cui sopra, si è già detto che la domanda proposta deve apprezzarsi come solo parzialmente fondata, e ciò solo in relazione ai documenti indicati ai numeri 3 (*Estinzione anticipata/conto estintivo del finanziamento de quo*), e 4 (*Quietanze di pagamento / lettere liberatorie*) della diffida ex art. 119 TUB, ed all'estratto conto del rapporto: il Tribunale ha pertanto errato nel dichiarare la soccombenza virtuale della Banca, con la conseguente condanna alla refusione delle spese di lite.

Ritiene la Corte che, in virtù della soccombenza reciproca, il Tribunale avrebbe dovuto compensare integralmente le spese di lite tra le parti ex art. 92, secondo comma, cpc, ed in questi termini deve essere riformata l'ordinanza impugnata.

Va inoltre conseguentemente accolta la domanda restitutiva formulata dall'appellante con riguardo alle somme volontariamente corrisposte agli Avv.ti Andrea Scarano e Livia Iannicelli in esecuzione della decisione di primo grado, quantificate in € 4.793,33#, quale importo versato dalla Banca ai predetti difensori distrattari, a titolo di compensi.

A tale ultimo proposito va ricordato che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione ex art. 93 cpc, la condanna alla restituzione di quanto percepito in eccesso a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte, non rilevando in senso contrario la circostanza che, come nella specie, il legale non è stato parte del giudizio, ma solo difensore di una delle parti (così Cass. Civ. nn. 9280/2019; in senso conforme Cass. Civ. nn. 25247/2017; 8215/2013; 9062/2010; 10827/07; 13752/2002; 3045/1986).

E ciò - precisa la Suprema Corte con la medesima pronuncia - senza che sia necessario che l'impugnazione della sentenza sia rivolta anche contro il difensore distrattario, in quanto quest'ultimo "subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché

l'importo di complessivi € versato in esecuzione della ordinanza di primo grado,
con gli interessi legali dalla data del relativo pagamento al soddisfo;

- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Torino - Milano nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2022 della Sezione
Prima Civile della Corte d'Appello di Torino svolta da remoto tramite l'applicativo teams
Microsoft in base alle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 relative alle misure da adottare
negli uffici giudiziari per il contenimento dell' diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE

(d.s.sa Emanuela Ferrero Cortese)

L'ESTENSORE

(dr. Marco Leone Coccetti)